

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI

**(approvato con deliberazione della G.C. n. 47 del 15/5/2008
modificato con deliberazione della G.C. n. 128 del 12/11/2009)**

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento comunale degli uffici e dei servizi, il conferimento a soggetti estranei all'Amministrazione di incarichi individuali di lavoro autonomo, sia di natura occasionale che coordinata e continuativa, ai sensi dell'art 7, commi 6, 6-bis, 6-ter e 6 quater del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai sensi del comma precedente, sono definiti:
 - a) incarichi di collaborazione, gli incarichi consistenti nella prestazione d'opera relativa allo svolgimento di attività di competenza dell'Amministrazione comunale, le quali, per la loro specialità o per altre ragioni previste dal presente regolamento, non possono essere svolte dal personale dipendente;
 - b) incarichi di studio, gli incarichi che come requisito essenziale hanno la consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - c) incarichi di ricerca, gli incarichi che presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione;
 - d) incarichi di consulenza, gli incarichi che riguardano le richieste di pareri ad esperti.
3. Non costituiscono oggetto del presente regolamento:
 - a) gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'Amministrazione;
 - b) la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'Amministrazione nonché quelli inerenti ad attività notarili soggetti alla disciplina di cui all'allegato II B Cat 21-Servizi Legali-del Decreto Legislativo 163/2006
 - c) gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno, dei nuclei di valutazione, del collegio dei revisori dei conti;
 - d) le collaborazioni occasionali che si esauriscono in un'unica azione o prestazione e che sono remunerate con un compenso equiparabile ad un rimborso spese, quali la partecipazione a commissioni di gara e di concorso, la partecipazione a convegni e seminari, la docenza, la traduzione di pubblicazioni o simili, la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili.
4. Per gli incarichi di progettazione conferiti ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte II del Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per gli incarichi relativi ad attività di informazione e di

comunicazione ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, e per ogni altra attività disciplinata da specifiche disposizioni di legge, il presente regolamento si applica limitatamente alle norme non incompatibili con le relative discipline di settore.

Articolo 2 **Principi**

1. L'Amministrazione, in conformità ai principi generali in materia di pubblico impiego e di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, utilizza e valorizza prioritariamente le risorse tecnico professionali interne.
2. Al fine di un'effettiva e ottimale valorizzazione delle risorse professionali interne all'Ente, l'Amministrazione promuove ogni forma di integrazione e coordinamento tra i diversi settori, per favorire l'apporto tecnico, amministrativo e giuridico dei propri funzionari, ancorché appartenenti a settori diversi.
3. Nei casi in cui non sia possibile far fronte con il proprio personale dipendente in servizio, il Comune di Castelfiorentino procede al conferimento di incarichi esterni individuali ai sensi del presente regolamento.

Articolo 3 **Natura giuridica degli incarichi**

1. Gli incarichi esterni oggetto del presente regolamento sono affidati con contratti di lavoro autonomo, occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa. Essi hanno natura di prestazione d'opera intellettuale e sono disciplinati dagli articoli 2222 e seguenti e dagli articoli 2229 e seguenti del codice civile.
2. I contratti di lavoro autonomo occasionale si configurano quali prestazioni d'opera rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente, ed hanno come caratteristica la temporaneità. I contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa si identificano in prestazioni d'opera rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, con la caratteristica della continuità e del coordinamento del committente, ma senza il vincolo della subordinazione.

CAPO II **PRESUPPOSTI E LIMITI AL CONFERIMENTO DI INCARICHI**

Articolo 4 **Presupposti oggettivi**

1. Il Comune di Castelfiorentino, ferma restando l'applicazione del principio di valorizzazione e prevalenza delle risorse tecnico professionali interne sancito nel precedente articolo 2, può affidare incarichi a soggetti esterni in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) quando l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze dell'Amministrazione, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;
 - b) quando è stata preliminarmente ed espressamente accertata la mancanza o l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
2. L'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente deve essere verificata attraverso una reale ricognizione, secondo la seguente procedura:
- a) il soggetto competente all'adozione dell'atto effettua una specifica ricognizione all'interno del proprio Servizio;
 - b) in caso di esito negativo, la ricognizione è effettuata negli altri Servizi con riferimento a tutto il personale in servizio nell'Ente.
3. Tutte le condizioni di cui al precedente comma 1 devono essere esplicitate nell'atto con cui viene affidato l'incarico.

Articolo 5 **Presupposti soggettivi**

1. Gli incarichi esterni di cui al presente regolamento possono essere conferiti:
- a) ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in possesso di laurea magistrale o altro titolo equivalente, a docenti universitari, ad esperti in possesso del titolo di studio o dei requisiti professionali espressamente previsti dalla legge;
 - b) a liberi professionisti, singoli o associati, iscritti negli albi o negli elenchi previsti da specifiche disposizioni di legge, quando trattasi di incarichi per l'esecuzione dei quali sia richiesta l'iscrizione nei medesimi albi o elenchi;
 - c) ai soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell'informatica, di cui all'art 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
 - d) ad istituti o enti che, per le loro caratteristiche e per documentata esperienza, diano fondato affidamento circa lo svolgimento degli incarichi da assegnare;
 - e) alle Università o loro strutture o articolazioni organizzative interne.

Articolo 6 **Presupposti programmatori**

1. Il ricorso a professionalità esterne è consentito solo se riferito alle attività istituzionali dell'Ente o previsto nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Sono considerati incarichi riferiti ad attività istituzionali, in quanto obbligatori in base a specifiche disposizioni di legge, quelli relativi a :
- a) sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzione antincendio;
 - b) accertamenti tecnici in materia di pubblico spettacolo;
 - c) rilevazioni previste per legge in materia ambientale, di inquinamento acustico e dell'acqua, di elettrosmog e di rifiuti;
 - d) altre specifiche leggi di settore.

Articolo 7 **Cause di esclusione**

1. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che:

- a) abbiano perduto i requisiti di iscrizione negli albi o elenchi professionali;
- b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione Comunale;
- c) abbiano commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall'Amministrazione Comunale;
- d) abbiano un contenzioso con il Comune;
- e) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con il Comune derivanti da appalti di opere, servizi o forniture;
- f) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici e prestino opera con carattere di continuità in favore dei soggetti di cui alla precedente lettera e).

Articolo 8 **Limite di spesa**

1. La spesa annua per incarichi di collaborazione occasionale o coordinata e continuativa è fissata nel Bilancio annuale di previsione. I Dirigenti devono garantire il rispetto del limite di spesa contenuto nel Bilancio.

2. Sono esclusi dal limite di spesa di cui al comma precedente gli incarichi che si rendono necessari per lo svolgimento di attività finanziate, cofinanziate o gestite da altre amministrazioni o da soggetti privati, alle quali il Comune partecipa, nonché gli incarichi di cui ai precedenti articolo 1, comma 4 e art 6, comma 2.

CAPO III **CRITERI E MODALITA' DI AFFIDAMENTO**

Articolo 9 **Competenza – determinazione a contrattare**

1. Gli incarichi esterni oggetto del presente regolamento sono conferiti con apposita determinazione del dirigente responsabile del Servizio competente in ragione dell'oggetto dell'incarico medesimo.

2. La determinazione deve essere congruamente motivata, con espressa indicazione delle ragioni per le quali si ricorre all'incarico esterno, avuto riguardo a quanto contenuto nel precedente articolo 6.

3. Nella determinazione di cui ai commi precedenti sono indicati l'oggetto dell'incarico, le qualità professionali del soggetto incaricato, con le specifiche competenze richieste, i presupposti giuridici e di fatto dell'affidamento, viene verificata la congruità della spesa, impegnate le risorse necessarie e fissati i limiti temporali ed il compenso dell'incarico stesso, nonché ogni altro elemento necessario.

Articolo 10 **Modalità di affidamento**

1. Gli incarichi esterni oggetto del presente regolamento possono essere conferiti a seguito di pubblicazione di apposito avviso di selezione.

2. L'avviso di cui al comma precedente deve essere pubblicato all'albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune per almeno dieci giorni consecutivi e, se del caso, inviato al relativo ordine professionale territorialmente competente. Esso deve contenere:

- a) l'oggetto dell'incarico;
- b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva e comparativa;
- c) la durata, la natura e le modalità di realizzazione dell'incarico;
- d) il compenso complessivo lordo presunto;
- e) le modalità ed i termini, non inferiori a dieci giorni, per la presentazione delle domande di partecipazione, corredate dei curricula e di ogni altra eventuale documentazione richiesta;
- f) i criteri di affidamento dell'incarico;
- g) ogni altro elemento ritenuto necessario per il conferimento e per lo svolgimento dell'incarico e per la presentazione delle domande.

3. Con le stesse forme di pubblicità adottate per la pubblicazione dell'avviso, ai sensi del comma precedente, deve essere data notizia dell'esito della procedura comparativa, della quale sarà redatto specifico verbale che motivi il giudizio conclusivo formulato.

5. In caso di motivata urgenza, il responsabile del procedimento può disporre la riduzione dei termini di cui al precedente secondo comma, comunque non oltre la metà.

6. L'affidamento dell'incarico viene disposto tenendo conto dell'esperienza acquisita nel settore di interesse o in settori analoghi, dei requisiti professionali e attitudinali risultanti dal curriculum o dall'eventuale colloquio nonché di ogni altro elemento richiesto e fornito relativo sia alle qualità del soggetto interessato che alle modalità di svolgimento dell'incarico e, da ultimo, delle condizioni economiche offerte.

7. Il responsabile del procedimento può stabilire di procedere all'affidamento dell'incarico con il metodo del prezzo più basso solo quando ciò sia ritenuto più conveniente in considerazione dell'importo modesto dell'incarico medesimo, della sua semplicità di svolgimento o di altre motivare ragioni di carattere tecnico.

8. Gli incarichi oggetto del presente regolamento possono essere conferiti a mezzo di affidamento diretto esclusivamente nei seguenti casi:

- a) in caso di estrema urgenza, debitamente motivata, risultante da circostanze non prevedibili e non imputabili all'Ente tale da rendere incompatibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale, non comparabili in ragione delle qualità, delle abilità, dell'esperienza o della notorietà del prestatore d'opera, ovvero delle sue interpretazioni ed elaborazioni;
- c) quando vi sia un'evidente consequenzialità o complementarietà con altri incarichi svolti in precedenza dallo stesso prestatore d'opera ed aventi lo stesso oggetto, tale da rendere necessaria la continuità della prestazione.

Articolo 11

Convenzioni d'incarico

1. Il rapporto tra l'Amministrazione comunale ed il soggetto incaricato viene regolato mediante apposita convenzione o disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono disciplinati i rapporti tra le parti ed i loro reciproci obblighi e diritti.

2. La convenzione o il disciplinare, stipulati in forma scritta, stabiliscono la durata, il luogo, l'oggetto, il compenso e la natura della collaborazione, e contengono l'indicazione dei termini assegnati per l'esecuzione dell'incarico e per la consegna degli elaborati o dei prodotti, le modalità di adempimento delle prestazioni e di svolgimento delle verifiche, i termini e le modalità di pagamento delle prestazioni, le penali da applicare in caso di ritardo o di inadempimento, le eventuali garanzie prestate, i casi di risoluzione e di recesso, le normative da osservare e, in generale, ogni altro elemento ritenuto utile.

Articolo 12

Contratti di collaborazione coordinata e continuativa

1. Gli incarichi oggetto del presente regolamento possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del responsabile del Settore competente.

2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi ed alle attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal contratto di incarico e dal responsabile del Settore competente.

3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'ente.

4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata anche presso le sedi dell'Amministrazione, secondo le direttive impartite dal responsabile competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.

5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata INPS sono a carico del collaboratore, il quale è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'INAIL sono a carico dell'Amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a fornire la necessaria certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti utili.

6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione, sono disciplinati dalla determinazione del responsabile e dal contratto d'incarico.

7. Non è ammesso il rinnovo dell'incarico; il dirigente conferente ne può prorogare la durata, qualora ne ravvisi un motivato interesse, solo al fine di completare l'oggetto e la finalità dell'incarico stesso e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito.

Articolo 13

Verifica dell'esecuzione dell'incarico

1. Il dirigente responsabile del Servizio competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, oppure può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti ed autorizzati.

CAPO IV CONDIZIONI DI EFFICACIA E SANZIONI

Articolo 14 Pubblicità e condizioni di efficacia

1. Il nominativo del soggetto incaricato, l'oggetto dell'incarico ed il relativo compenso sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune a cura del responsabile del procedimento. Tali dati saranno visionabili per tutta la durata dell'incarico e comunque per tutto l'anno solare in cui è stato adottato l'atto di conferimento. I contratti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data della suddetta pubblicazione.
2. In caso di omessa pubblicazione ai sensi del comma precedente, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di cui al presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente responsabile del Servizio preposto.
3. Gli atti di spesa relativi ad incarichi di importo superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila) sono trasmessi alla competente sezione regionale della Corte dei Conti.

Articolo 15 Sanzioni

1. L'affidamento di incarichi effettuato in violazione delle disposizioni del presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato dalla Giunta Comunale.

2. Successivamente alla sua entrata in vigore, il regolamento è pubblicato all'albo comunale per quindici giorni consecutivi e sul sito internet del Comune.

3. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti disposizioni comunali che risultino in contrasto con quanto da esso disposto.

Articolo 17 **Diffusione**

1. Il presente regolamento è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla sua adozione.